

N. 22.230 di repertorio
Verbale di assemblea.=

N. 7.135 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici maggio duemilaquattro,
in Firenze, via Pier Capponi n.21, nel mio studio,
alle ore sedici e minuti quarantotto.

Avanti di me, Dr. Antonio Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza dei testimoni, cui il comparente rinunzia col mio consenso, è presente il signor:

BERTINI Claudio, nato a Grosseto il giorno 14 maggio 1957, residente a Firenze via dei Macchi n.17/R, imprenditore, codice fiscale BRT CLD 57E14 E202P, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società:

ANTICO TEATRO PAGLIANO S.R.L., con sede legale in Firenze via Quintino Sella n.65, con capitale sociale di euro 10.200, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 04899170486;

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, l'assemblea dei soci della società in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea il comparente stesso, nella detta sua qualità, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale; egli constata e dà atto che:

- del Consiglio di amministrazione, sono intervenuti, oltre a lui medesimo, Presidente, anche i Consiglieri, signori VERNASSA Giovanni, nato a Livorno il giorno 16 agosto 1964, residente a Firenze via G. Verità n.10 e VERNASSA Patrizia, nata a Livorno il giorno 23 aprile 1962, residente a Firenze via Orcagna n.36, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri GRAMIGNI Massimo e LUZZETTI Lorenzo;

- la società non ha Collegio Sindacale nè sussistono le circostanze previste dal 3^o comma dell'art. 2477 c.c.;

- del capitale sociale, risultano intervenuti i soci:

- lui medesimo, come sopra generalizzato, titolare di euro 3.060 di capitale sociale;

- VERNASSA Giovanni, come sopra generalizzato, titolare di euro 1.275 di capitale sociale;

- VERNASSA Patrizia, come sopra generalizzata, titolare di euro 1.275 di capitale sociale;

- LUZZETTI Lorenzo, titolare di euro 1.530 di capitale sociale, giusta delega agli atti sociali, rappresentato dal Rag. Francesco Patanè nato a Firenze il 25 luglio 1975 domiciliato a Firenze viale Volta n.34;

- GRAMIGNI Massimo, titolare di euro 3.060 di capitale sociale, giusta delega agli atti sociali, rappresentato dal Rag. Francesco Patanè sopra generalizzato;

egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, giusta i suddetti avvisi, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie per adeguamento alla riforma del diritto societario.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di adeguare il vigente statuto sociale al D.Lgs. n.6/2003 ed all'uopo il presidente propone all'as-

semblea un nuovo statuto sociale in cui vengono mantenuti sostanzialmente immutati gli elementi identificativi dello stesso, mentre viene modificato tutto il resto come risulta dal nuovo statuto sociale proposto ed illustrato all'adunanza;

l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di:

modificare lo statuto sociale vigente adeguandolo alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. n.6/2003 ed in particolare mantenendo sostanzialmente immutati gli elementi identificativi dello stesso, modificando invece tutto il resto come risulta dal nuovo statuto sociale come sopra proposto ed approvato.

Stanti le modifiche come sopra apportate al testo dello statuto sociale, il comparente, nella sua qualità di amministratore della società, ai sensi dell'art.2436 c.c., mi consegna già redatto, un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, statuto che qui allego sub "A", firmato come per legge, previa lettura da me datane al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciassette.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio.

F.ti: Claudio Bertini - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

Allegato "A" al N. 22.230 di repertorio N. 7.135 di raccolta.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ANTICO TEATRO PAGLIANO S.R.L.".

2) La società ha sede in **Firenze**.

3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

4) La società ha per oggetto le seguenti attività:

lo svolgimento di attività nel campo dello spettacolo, dell'arte e della cultura in genere, compresa l'organizzazione di manifestazioni di carattere non sportivo, sia pure di natura industriale o commerciale.

Potrà cioè promuovere, realizzare e diffondere, sia in Italia che all'estero, direttamente o indirettamente, spettacoli, anche viaggianti, incontri, mostre, opere teatrali, cinematografiche, televisive, radiofoniche, discografiche e simili per fini commerciali, sociali, artistici, sportivi e culturali, provvedendo anche direttamente alla vendita al pubblico dei biglietti di ingresso per tutte le suddette manifestazioni sia proprie che di terzi.

La società potrà prestare tutti i servizi in genere inerenti o attinenti ad attività artistiche ed in particolare quelli di assistenza e consulenza tecnica e/o professionale.

A tal fine la società potrà assumere in gestione impianti in genere, nonchè la rappresentanza, la partecipazione sotto qualsiasi forma in ogni e qualsivoglia impresa ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese quelle imprese operanti nel settore della produzione e del commercio di apparecchi e mezzi di diffusione e di trasmissione visivi, audio ed audiovisivi.

La società potrà esercitare la gestione, la compravendita, la locazione di bar, caffè, pasticcerie, tavole calde, ristoran-

ti, self-service, alberghi, la somministrazione di alimenti e bevande in genere sia analcoliche che superalcoliche.

La società ha altresì per oggetto le seguenti attività:

- a) compie studi, ricerche e rilevazioni di mercato e motivazionali sociologiche ed economiche sui mezzi pubblicitari, sulle strutture ed apparati distributivi e sui vari fenomeni di mercato nel settore;
- b) presta la propria consulenza per ogni e qualsiasi problema inerente al marketing, la pubblicità, le pubbliche relazioni e le sponsorizzazioni relative;
- c) provvede ad ideare o a far ideare campagne di pubblicità, di promozione, di incentivazione e di pubbliche relazioni sia per aziende private che pubbliche ed Enti comunque denominati;
- d) intrattiene con i clienti rapporti professionali e tecnici diretti al conseguimento di veicoli pubblicitari più opportuni per la relazzazione delle attività sociali;
- e) provvede a definire con i mezzi e con i fornitori di pubblicità i contratti occorrenti per l'attività del cliente;
- f) provvede a far realizzare ogni tipo di materiale occorrente per la messa in atto delle manifestazioni artistiche;
- g) compie operazioni commerciali per conto proprio o per conto terzi di oggetti e prodotti sempre inerenti le manifestazioni artistiche e attività collaterali e complementari;
- h) provvede alla distribuzione dei materiali all'uopo predisposti ai mezzi pubblicitari ed agli altri utilizzatori.

Essa potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi.

CAPITALE

5) Il capitale sociale è fissato in **euro 10.200 (diecimila- duecento)**.

Le quote sociali potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte a norma di legge.

Nel caso di alienazione per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intenda vendere in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri soci, precisando il prezzo e le altre modalità della cessione.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione alle quote sociali già possedute.

Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso che da parte di uno o più soci non venga esercitato il diritto di prelazione, la quota per la quale non è stato esercitato il diritto di prelazione sarà offerta ai soci che l'hanno esercitato, in proporzione alle quote da questi possedute.

Nel caso che non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al

consenso di tutti gli altri soci;
nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

RECESSO

6) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

ESCLUSIONE DEI SOCI

7) Oltre al caso di esclusione di diritto per morosità nei conferimenti, non sono previste altre ipotesi di giusta causa per l'esclusione di un Socio.

L'esclusione può essere deliberata con le medesime modalità anche nei confronti del Socio che con suoi atti o comportamenti abbia comunque causato un danno rilevante alla Società. Il rimborso della partecipazione avverrà con le modalità previste dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI

8) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo;

la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;

il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

9) In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dell'ottanta per cento (80%) del capitale sociale;

le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana;

le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;

l'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal più anziano dei coamministratori, ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

AMMINISTRAZIONE

10) La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da più coamministratori, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, eletti anche tra i non soci, che durano in carica per un triennio, o per il diverso periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito in sede di nomina, fino a dimissioni o revoca anche immotivata. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto la deliberazione di nomina.

All'organo amministrativo spetta un compenso da deliberarsi annualmente dai soci, nonché l'indennità di cui all'art.17 1^a comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi.

11) All'Amministratore Unico, ai Coamministratori, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun eventuale Consigliere Delegato nei limiti delle proprie attribuzioni, spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Spettano all'organo amministrativo i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci; tuttavia per gli atti di straordinaria amministrazione il Consiglio dovrà premunirsi dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci che delibererà con la maggioranza dell'ottanta per cento (80%) del capitale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile.

12) Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci;

le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

BILANCIO

13) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14) Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

15) I versamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

16) La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

17) Nelle ipotesi previste dalla legge è nominato, con decisione dei Soci, un Collegio sindacale composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Al Collegio sindacale è affidato anche il controllo contabile, che peraltro sarà devoluto ad un Revisore nominato con decisione dei Soci tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato.

In mancanza di obbligo, la nomina del Collegio Sindacale è demandata alla discrezionalità della decisione dei Soci che in alternativa può nominare un solo Revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili; al Collegio Sindacale sono affidati il controllo contabile ed il controllo di legittimità sull'amministrazione.

Spettano ai Sindaci i compensi minimi previsti dalla Tariffa per gli esercenti la professione di Dottore Commercialista; il compenso spettante al Revisore è determinato con decisione dei Soci.

La nomina si perfeziona con l'accettazione della carica, entro quindici giorni dalla notizia, da parte dell'intero Collegio Sindacale o del Revisore, trasmessa alla Società unitamente all'indicazione del domicilio eletto, del numero fax e dell'indirizzo di posta elettronica, ai quali inviare ogni comunicazione; in difetto si provvederà a sottoporre una nuova nomina alla decisione dei Soci.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci o del Revisore può essere esercitata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

SCIOGLIMENTO

18) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19) Ogni controversia tra la Società e i Soci o tra i Soci in quanto tali tra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero promossa da questi, comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità delle decisioni dei soci, anche assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, che deciderà, nei casi consentiti dalla legge, secondo equità e con lodo non impugnabile.

Il presente articolo può essere modificato o soppresso con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di almeno il settanta per cento del capitale sociale.

RINVIO

20) Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

F.ti: Claudio Bertini - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.